

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 15

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell' I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 16.05.2002)

INDICE

Art. 1 Modifiche all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale"

Art. 2 Modifiche all'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989

Art. 3 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET "

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000

Art. 6 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000

Art. 7 - Disposizioni finali

Art. 1

Modifiche all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale"

omissis. (1)

Art. 2

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989

omissis. (1)

Art. 3

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET "

omissis. (2)

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale

omissis. (3)

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000

omissis. (3)

Art. 6

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000

omissis. (3)

*Art. 7**Disposizioni finali*

1. Al personale trasferito all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell' articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l' ARTEA o l' APET di ogni interessato, la Regione versa

all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all' articolo 150 , comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.

2. La disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all' articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 agosto 1989, n. 51 .
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26 .